



Magadino, 28 novembre 2013  
Risoluzione no. 1395

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

**concernente la  
posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico**

Il Municipio del Comune di Gambarogno, richiamati gli art. 192 LOC e 28 RALOC, la Legge sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (LImp) il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24.09.2008 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994, (RLDP), la Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 (LE) e le Norme di applicazione del Piano Regolatore del Comune di Gambarogno (NAPR),

**ordina:**

### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. La presente Ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente Ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge sugli impianti pubblicitari e relativo Regolamento d'esecuzione.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

## **CAPITOLO II**

### **Autorizzazioni**

#### **Art. 3 - Obbligo**

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

#### **Art. 4 - Validità**

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso, se non legato ad un rilascio di una licenza edilizia.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

#### **Art. 5 - Esenzioni**

1. Non necessitano di autorizzazione:
  - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (sponsor);
  - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,50 e non siano luminose o di natura rifrangente;
  - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
  - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività commerciale esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

#### Art. 6 - Divieti

1. E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. È vietata la posa di carrelli mobili pubblicitari sul territorio comunale. È vietata la posa di impianti pubblicitari che possono portare pregiudizio alla moralità.
3. È vietata la posa di nuovi impianti pubblicitari se ad una distanza di 150 ml è già presente un altro impianto. Sono escluse da tale divieto le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società.
4. È vietata la posa di nuovi impianti pubblicitari ad una distanza inferiore ai 100 ml dalle intersezioni principali o dai percorsi rotatori.
5. È vietata la posa di teloni pubblicitari all'interno di un cantiere, se non direttamente correlati alle ditte operanti nel cantiere medesimo.
6. E' inoltre vietata:
  - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 Limp;
  - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
  - l'applicazione di insegne e manifesti ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, alle cabine di attesa dei mezzi pubblici, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container, alle palizzate, ai muri ed alle siepi.
7. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.
8. Nella zona protetta delle Bolle di Magadino è vietata la posa di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi.

#### Art. 7 - Obblighi

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario, e in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
  - cessazione, cessione o modifica dell'attività;
  - quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.

**CAPITOLO III****Procedura****Art. 8 - Domanda**

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio in tre copie mediante il formulario ufficiale, scaricabile dal sito internet [www.gambarogno.ch](http://www.gambarogno.ch).
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare:
  - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
  - disegno in scala dell'impianto o insegna;
  - tre fotografie del luogo di collocazione;
  - autocertificazione che entro i limiti prescritti dall'art. 6 cpv 3 non vi sono altri impianti pubblicitari;
  - consenso scritto del proprietario del fondo sul quale verrà posato l'impianto.
3. Il Municipio trasmette le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all'Ufficio della segnaletica stradale.

**Art. 9 - Coordinamento con la licenza edilizia**

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la procedura ordinaria o quella della notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

## CAPITOLO IV

### Tasse

#### Art. 10 - a) In generale

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di legge.

Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale.

#### Art. 11 - b) Tassa di decisione

Il Municipio preleva le tasse di decisione seguenti:

- Insegne non luminose:
 

fino a 1 mq:	CHF 100.00
per dimensioni superiori: CHF 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata.	
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.	
- Insegne luminose:
 

fino a 1 mq:	CHF 200.00
per dimensioni superiori: CHF 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata.	
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.	
- Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni:
 

fino a 2 mq:	CHF 50.00
per ogni mq in più:	CHF 20.00
- Lanterne e bacheche:
 

per unità (a corpo)	CHF 100.00
---------------------	------------
- Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:
 

fino a 2 mq:	CHF 150.00
per ogni mq in più:	CHF 50.00
- Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
 

Formato F4 (cm 90,5x128)	CHF 100.00
Formato F200 (cm 120x170)	CHF 200.00
Formato F12 (cm 271x128)	CHF 400.00
Formato GF (cm 400x300)	CHF 700.00
Altri formati (a dipendenza delle dimensioni)	da CHF 500.00
	a CHF 2'000.00

Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

- Richiami sonori:  
(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)      da CHF    50.00  
a dipendenza della durata della manifestazione      a CHF    200.00
  
- Palloni aerostatici:  
(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)      da CHF    100.00  
a dipendenza della durata di esposizione      a CHF    250.00

#### Art. 12 - c) Tassa per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie:

- Tassa d'esame      CHF 100.00
- Sopralluoghi      CHF 100.00
- Preavvisi e consulenze      CHF 50.00

#### Art. 13 - Esenzione e riduzioni

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di CHF 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

**CAPITOLO V**  
**Norme edilizie**

**Art. 14 - In generale**

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alla sicurezza stradale e pedonale, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità.

**CAPITOLO VI**  
**Disposizioni finali**

**Art. 15 - Sanzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
  - la multa (da CHF 100.-- a CHF 10'000.--);
  - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.

In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali che decorre il 2 dicembre 2013 e sostituisce ogni precedente versione.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

**Il Segretario**

**Tiziano Ponti**

**Alberto Codiroli**